

# Le spese di spedizione della fattura possono essere addebitate al cliente

di Livia Salvini

**P**er la prima volta la Corte di cassazione affronta la questione dell'addebito al cliente delle spese di spedizione postale della fattura, dichiarandone la legittimità. La sentenza è condivisibile perché l'**invio** della **fattura** tramite il **servizio postale** soddisfa esclusivamente un **interesse** del **cliente**, il che **giustifica** pienamente il fatto che il relativo **costo** sia posto a **suo carico**. Né indicazioni contrarie sembrano potersi trarre dalla **disciplina IVA** sulla **fatturazione** prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto detta norma non istituisce una corrispondenza tra la nozione di «emissione della fattura» e quella di «spedizione della fattura al cliente»; essa sembra infatti rispondere soltanto alla **finalità** di **individuare il momento** in cui la fattura assume rilievo ai fini di tutti i **successivi adempimenti tributari** previsti dalla normativa IVA.

La sentenza della Cassazione n. 3532 del 2009 (1) affronta per la prima volta una questione che contrappone consumatori e società erogatrici di servizi in un vasto contenzioso, nell'ambito del quale sono maturati differenti orientamenti dei giudici di merito, come osserva la stessa Corte. Si tratta in particolare dell'addebito delle spese di spedizione postale della fattura, addebito previsto nel contratto di fornitura del servizio con una clausola ritenuta nulla dalla sentenza del Tribunale che è stata cassata dalla Corte per violazione dell'art. 21, ottavo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disposizione prevede che «le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo». Benché contenuta nel decreto IVA, essa è diretta esclusivamente a regolare i rapporti tra soggetti privati, e cioè tra chi emette e chi riceve la fattura; di qui la giurisdizione del giudice civile. La questione però necessariamente coinvolge aspetti fiscali, seppur non attinenti al rapporto di imposta, con particolare riguardo all'adempimento di emissione della fattura.

La Corte, nel risolvere - correttamente - la controversia nel senso della validità della clausola e della prassi di addebitare al cliente le spese postali per la spedizione della fattura, non si è sottratta all'esame di questi aspetti fiscali, con affermazioni di indubbio interesse.

## Emissione della fattura tra principi normativi e clausole contrattuali

Il comma ottavo non era contenuto nella formulazione originaria dell'art. 21 del decreto IVA, ma è stato introdotto soltanto successivamente, ad opera del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 - recante disposizioni integrative e correttive della disciplina del tributo - senza che vi fossero corrispondenti disposizioni nella normativa comunitaria di riferimento, cui è del tutto estranea la regolazione dei rapporti interni tra i soggetti coinvolti nel prelievo. Come si legge nella relazione ministeriale allo schema del D.P.R. n. 687/1974, questa disposizione fissa il principio per cui «gli obblighi relativi all'emissione della fattura, come quelli relativi ai successivi adempimenti, essendo imposti ai fini dell'applicazione del tributo non possono costituire titolo per addebito specifico delle relative spese». La questione che si è posta con riferimento ad essa è dunque se le spese postali per la spedizione della fattura siano o meno riconducibili a quelle sostenute per l'emissione o per i successivi adempimenti e formalità, delle quali è vietato l'addebito.

**Livia Salvini** - Professore ordinario di diritto tributario, Università G. Carli - Luiss di Roma - Avvocato in Roma

### Nota:

(1) Per il testo della sentenza cfr. pag. 910.

Si noti, al riguardo, che la sentenza del Tribunale cassata dalla Corte, oltre a ritenere che le spese di spedizione sono comprese tra quelle di cui è vietato l'addebito, aveva anche ritenuto che la norma in esame fosse di carattere imperativo, e tale quindi da determinare la nullità della clausola contrattuale che invece consente tale addebito. Anche questo ultimo aspetto meriterà qualche considerazione.

Il comma in esame, come si è visto, si riferisce testualmente alle spese di «emissione» della fattura; ciò consente di

circoscrivere il suo ambito applicativo agli adempimenti amministrativi propri del soggetto passivo, relativi alla formulazione, compilazione e stampa del documento - ovvero a tutte le attività necessarie alla creazione di un documento valido ai fini fiscali - e non anche alle spese che il medesimo sostiene per far pervenire il documento nella sfera giuridica del debitore.

Questa conclusione è confermata dalla circostanza che la stessa norma fa riferimento non solo alle spese di emissione, ma anche ai «conseguenti adempimenti e formalità», e quindi alla registrazione, alla conservazione, ecc. e cioè esclusivamente ad oneri amministrativi interni che la legge IVA pone a carico del contribuente.

In questo senso è del resto chiara la già citata relazione ministeriale al D.P.R. n. 687/1974 nella quale si fa riferimento proprio a quegli adempimenti «imposti ai fini dell'applicazione del tributo» che «non possono costituire titolo per addebito specifico delle relative spese». L'art. 21, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972 sembra dunque una disposizione diretta ad assicurare che i costi degli adempimenti non traslino (perlomeno in modo «specifico», come precisa la relazione) sull'acquirente. Si tratta insomma di una disposizione che sembra porsi sullo stesso piano delle numerose norme del Codice civile che disciplinano in ambito contrattuale la materia delle spese.

In questa ottica, la norma in esame appare perfet-

#### SOLUZIONI OPERATIVE

##### **Derogabilità della disposizione sulle spese di emissione**

La norma sulle spese di emissione della fattura contenuta nel decreto IVA è una disposizione diretta ad **assicurare** che i **costi** degli adempimenti **non traslino** sull'**acquirente**. Si tratta di una disposizione che si pone sullo **stesso piano** delle numerose **norme del codice civile** che disciplinano in ambito contrattuale la materia delle spese.

In questa ottica, la **norma** appare perfettamente **derogabile** da una **diversa volontà** delle **parti** in quanto **non** si ravvisa in essa alcun **carattere imperativo**.

tamente derogabile da una diversa volontà delle parti e non si ravvisa in essa alcun carattere imperativo. Carattere che - sia detto *per incidens* - non è affatto pacifico che possiedano neanche le norme impositive in senso stretto, che regolano il rapporto tra contribuenti ed Erario. Sembra dunque assai arduo ravvisare un tale carattere in una norma, come questa, che riguarda i soli rapporti interni tra privati. Né può sfuggire che, proprio in tema di rapporti interni, il legislatore IVA, quando ha voluto sancire la nullità di patti

contrari alle previsioni di legge - come nel caso di esercizio della rivalsa (art. 18, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972) - lo ha detto espressamente.

##### **Spedizione della fattura: differenze funzionali e sostanziali con l'emissione**

Se consideriamo ora più da vicino l'adempimento della spedizione della fattura, cui si ricollega direttamente l'onere postale addebitato al cliente, si può osservare - e su questo punto interviene un'importante conferma da parte della Cassazione - che la spedizione non rientra nella nozione di «emissione» della fattura, oggetto del divieto stabilito dall'ottavo comma.

Il primo comma dello stesso art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, nel precisare che «la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica» - prevede tre diverse modalità, alternative tra loro, per la trasmissione della fattura nella sfera di disponibilità e/o conoscenza dell'acquirente. Due di queste modalità prevedono l'invio della fattura, o per via postale o per via informatica, e la terza ne prevede la consegna *brevis manu*.

L'esistenza di più modalità alternative attraverso le quali far pervenire il documento al debitore - il cui impiego è demandato alla libera scelta delle parti - può far ritenere che, dal momento in cui la fattura è materialmente formalizzata, si fuoriesca

**SOLUZIONI OPERATIVE****Spese di spedizione a carico del cliente**

L'esistenza di più **modalità** per la **trasmissione** della **fattura** nella sfera di disponibilità e/o conoscenza dell'acquirente può far ritenere che, dal **momento** in cui la fattura è materialmente **formalizzata**, si **fuoriesca** dall'ambito degli adempimenti obbligatori al fine dell'applicazione del tributo e, quindi, dal **novero** delle **spese** che il **soggetto passivo sostiene** esclusivamente nel **proprio interesse** per gli adempimenti a lui imposti ai fini dell'applicazione del tributo. Si può ritenere che, **ove** il cliente **opti** per l'**invio** della fattura tramite il **servizio postale**, tale scelta soddisfa un suo **interesse**, il che **giustifica** il fatto che il **relativo costo** sia posto a suo **carico**.

dall'ambito degli adempimenti obbligatori al fine dell'applicazione del tributo e, quindi, dal novero delle spese che il soggetto passivo sostiene esclusivamente nel proprio interesse per gli adempimenti a lui imposti ai fini dell'applicazione del tributo: si può anzi ritenere che, ove il cliente opti per l'invio della fattura tramite il servizio postale, tale scelta soddisfi esclusivamente un suo interesse, il che giustifica pienamente il fatto che il relativo costo sia posto a suo carico.

Né indicazioni contrarie sembrano potersi trarre dall'assimilazione recata dal già richiamato primo comma dell'art. 21 tra il momento di emissione della fattura e

quello della sua spedizione. La presunzione introdotta da tale norma, infatti - come si evince dal disposto letterale della disposizione *de qua* («la fattura si ha per emessa ...») - non sembra voler istituire una corrispondenza, valevole a tutti gli effetti, tra la nozione di «emissione della fattura» e quella di «spedizione della fattura al cliente»; essa sembra infatti rispondere soltanto alla finalità di individuare il momento in cui la fattura assume rilievo ai fini di tutti i successivi adempimenti tributari previsti dalla normativa IVA (registrazione, liquidazione, ecc.). Questa norma non si riferisce dunque all'*an* dell'emissione della fattura, bensì solo al *quando*.

Essa ha solo lo scopo di fissare in maniera incontrovertibile il momento rilevante rispetto al quale verificare il tempestivo assolvimento degli specifici adempimenti che il decreto IVA riconnette all'emissione della fattura, senza postulare alcuna impropria commistione giuridica tra due momenti (quello dell'emissione della fattura e quello della sua successiva spedizione) che nel sistema dell'IVA nascono e rimangono distinti. Tanto è ora confermato dalla sentenza in commento. Sotto tale cruciale profilo essa afferma infatti che «scopo

della disposizione è individuare in quale momento la fatturazione si ha per effettuata: consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta». In altri termini, la fattispecie della emissione della fattura non è integrata dalla consegna o spedizione.

**Considerazioni conclusive**

La tesi della Cassazione è confermata dalla disciplina comunitaria della fatturazione. La direttiva 112/2006/CE del 28 novembre 2006 contiene un'intera Sezione dedicata alla «emissione della fattura» (2): queste disposizioni individuano tutti i casi

in cui la fattura va emessa, facendo dunque esclusivo riferimento al sorgere del relativo obbligo del soggetto passivo. In nessun luogo tali dettagliate norme prevedono alcunché sulla spedizione, consegna, ecc., quale elemento che integra la fattispecie dell'emissione.

Coerentemente con questa impostazione, la direttiva si occupa separatamente della «trasmissione» della fattura (3), stabilendo nell'art. 232 che le fatture «emesse» a norma delle precedenti disposizioni possono essere trasmesse su carta, oppure trasmesse o messe a disposizione per via elettronica. È dunque evidente che nel sistema della direttiva - cui il legislatore interno ed in ogni caso l'interprete sono tenuti ad adeguarsi - la «trasmissione» della fattura, anche cartacea, è altro rispetto alla «emissione»: ne risulta definitivamente confermato quanto già emerge dall'analisi del diritto interno.

La sentenza commentata è poi da condividere an-

**Note:**

(2) Titolo XI, Capo 3, Sezione 3, artt. 200 - 225.

(3) Titolo XI, Capo 3, Sezione 5, artt. 232 - 237.

che laddove esclude che le spese di spedizione rientrino nell'ambito di applicazione del divieto di addebitare le spese relative agli «adempimenti e formalità» conseguenti alla emissione. La norma infatti richiede un nesso di causalità tra l'emissione (che si è visto non comprende la spedizione) ed i successivi adempimenti, nesso che può ravvisarsi

solo - come conferma ancora un volta la direttiva - nella conservazione e registrazione dei documenti. D'altra parte, come osserva la Corte, ben avrebbe potuto e dovuto il legislatore - se l'avesse voluto - fare espresso riferimento al divieto di addebito delle spese di spedizione, anziché affidarsi alla generica espressione «adempimenti e formalità».

## LA SENTENZA

**Cassazione, Sez. III civ., Sent. 13 febbraio 2009 (19 novembre 2008), n. 3532 - Pres. Vittoria - Rel. Frasca**

La **spedizione** della fattura al cliente deve considerarsi **momento diverso** e **successivo** rispetto a quello dell'**emissione** della **fattura** stessa. Devono pertanto considerarsi **legittimi** gli **addebiti** relativi alle **spese** di spedizione **postale** della fattura dei costi del servizio.

### Svolgimento del processo

1. D.V. ha convenuto davanti al giudice di pace di Paola la società T.I. s.p.a.

Ne ha domandato la condanna a restituirgli le somme, che nel tempo gli erano state addebitate come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.

Ha sostenuto che l'addebito di quelle spese era in contrasto con quanto disposto dall'art. 21, ottavo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la legge sull'IVA, oltre che con gli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e con l'art. 1, comma 2, lett. e), della legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La T. ha chiesto il rigetto delle domande.

Il giudice di pace l'ha accolta, con sentenza 17 maggio 2004, che è stata confermata dal Tribunale di Paola.

2. La sentenza 29 agosto 2005 del Tribunale è stata notificata il 4 novembre 2005 e la T. ne ha chiesto la cassazione con ricorso, la cui notifica, domandata il 30 novembre 2005, è stata eseguita a mezzo del servizio postale il 5 gennaio 2006, con consegna a mani di M.E., procuratore domiciliatario dell'attore nel giudizio di appello.

D.V. non ha svolto attività di difesa.

La T. ha depositato una memoria.

### Motivi della decisione

1. Il Tribunale ha deciso applicando la disposizione contenuta dell'art. 21, ultimo comma, della legge sull'IVA.

La disposizione, insieme ad altre integrative e correttive del D.P.R. n. 633/1972, vi è stata introdotta dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e vi si è stabilito che «le spese d'emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto d'addebito a qualsiasi titolo».

Il Tribunale ha ritenuto che le spese di spedizione rientrano tra quelle di emissione della fattura, espressamente considerate dall'art. 21 e che la norma ha impedito siano addebitate a chi fruisce della prestazione ed è soggetto alla rivalsa.

Ha osservato che la disciplina della fatturazione è tesa a tutelare il corretto andamento del procedimento di esazione del tributo e così a garantire il controllo incrociato del suo integrale adempimento. Per farlo la norma ha voluto evitare che i relativi costi ricadano sul consumatore finale.

Contrasterebbe con questa funzione della norma concludere che la disposizione dettata dall'art. 21, ultimo comma, non includa nel suo ambito d'applicazione le spese di spedizione della fattura, perché, se il consumatore finale, per la spedizione della fattura, dovesse sopportare un costo aggiuntivo, potrebbe rinunciarvi e questo renderebbe più agevole all'emittente alterare o sopprimere il documento, così inibendo all'Amministrazione finanziaria il controllo sul regolare adempimento dell'imposta.

Da qui, la conseguenza della natura imperativa della norma e della nullità delle clausole negoziali invocate dalla T., in particolare all'art. 28 del contratto di abbonamento ed all'art. 14 delle condizio-

ni generali di abbonamento, secondo il quale le spese postali di spedizione delle bollette telefoni- che sono addebitate al cliente.

Ha, infine, osservato il Tribunale che, non essendo previsto dall'art. 21 della legge IVA un diverso meccanismo per realizzare ugualmente gli scopi della norma, non potrebbe valere ad escludere la nullità della clausola contrattuale contraria il limite alla sanzione di nullità che, nell'art. 1418, primo comma, c.c. è espresso attraverso la locuzione salvo che la legge disponga altrimenti.

**2.** La cassazione della sentenza è chiesta in base a quattro motivi.

**3.1.** Il primo è un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 21, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972, artt. 1196, 1245 e 1475 c.c., nonché all'art. 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972).

Vi è svolta nel suo insieme questa tesi.

Nel riferimento che dell'art. 21, ottavo comma, fa alle spese di emissione della fattura non si possono comprendere quelle di spedizione. Emettere una fattura, infatti, non vuoi dire spedirla, perché la spedizione è un'attività che segue e si aggiunge alla emissione: ciò è dimostrato dal fatto che l'attività di spedizione è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via *e-mail*.

Emissione e spedizione della fattura si debbono distinguere anche sotto il profilo dell'onere economico: le spese di emissione si correlano - in termini di impiego di tempo e di materiali - alla redazione per iscritto in duplice esemplare; alla particolare composizione tipografica; al collegamento con altri documenti.

Anche i conseguenti adempimenti e formalità, cui pure allude la norma, si prestano ad essere identificati e lo sono nel dovere di conservare la fattura per dieci anni e di annotarle su apposito registro; nel collegamento al dovere dell'emittente di redigere le dichiarazioni mensili, trimestrali ed annuali per il competente Ufficio IVA; in quello di trascrivere il contenuto contabile della fattura nel libro giornale ed in altri adempimenti, tutti sanzionati dallo stesso decreto.

Diverso è invece il caso delle spese per l'uso del servizio postale, che sono del tutto eventuali, sicché la spedizione non può essere nemmeno ricondotta alla formula conseguenti adempimenti e for-

malità: solo questi ultimi sono infatti tipici ed obbligatori ed hanno una finalità contabile e fiscale e per tale ragione la loro inosservanza è sanzionata. Secondo la tesi svolta nel motivo questa esegesi è avvalorata da altri argomenti di ordine sistematico. Essi sono:

a) il principio espresso dall'art. 1196 c.c., secondo cui le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore;

b) il principio che emerge dall'art. 1245 c.c. per cui si debbono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento e, con riferimento al contratto di compravendita dall'art. 1475 c.c., là dove precisa che le spese accessorie sono a carico del compratore, se non diversamente pattuito;

c) la considerazione che, per converso, le spese di emissione, cui l'art. 21 ha inteso riferirsi, non sono omologhe a quelle precedenti, perché sono collegate non all'obbligo di pagamento del prezzo da parte di chi fruisce della prestazione, ma al compimento di operazioni disposte dalle norme fiscali. Lo conferma l'art. 15, primo comma, n. 3, del D.P.R., che ha escluso dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, se regolarmente documentate.

È a queste che vanno ricondotte le spese postali di invio della fattura, in quanto anticipate dall'emittente.

**3.2.** Una premessa deve precedere la discussione del motivo.

La T. ha sostenuto di ritrarre il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese postali di spedizione della fattura, perché v'è nelle condizioni generali di abbonamento una clausola che obbliga l'utente a sostenerle.

L'esame del motivo prima riassunto non è diretto a riscontrare se questa clausola è sotto ogni aspetto valida, ma se è conforme a diritto la decisione del Tribunale, che l'ha dichiarata nulla per contrasto con la norma contenuta nell'art. 21, ottavo comma, della legge IVA.

**3.3.** Il motivo è fondato.

Il comma ottavo aggiunto all'art. 21 dispone - come si è già visto - che «le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

Scopo della norma è di segnare la distinzione tra

ciò che fa capo all'operazione commerciale ed è valutabile come sua base imponibile per l'applicazione dell'imposta e della rivalsa e ciò che pertiene alla fatturazione dell'operazione, che il legislatore ha voluto restasse estraneo sia all'applicazione dell'imposta sia alla rivalsa.

Ciò posto, è giustificato chiedersi se la spedizione della fattura - che può esserci come non esserci - per l'ipotesi in cui c'è, sia stata presa in considerazione dal legislatore come aspetto della fatturazione, il cui costo si è voluto come gli altri lasciare a carico di chi cede il bene o presta il servizio, o se, non potendo però essere considerata la spedizione della fattura una componente degli obblighi contrattuali di chi cede il bene o presta il servizio, il legislatore tributario non si sia solo limitato a non comprenderlo nella base imponibile.

Sicché è rimasta al diritto civile ed alla volontà delle parti la disciplina della sopportazione del suo onere.

Orbene, l'interpretazione letterale delle disposizioni dettate nell'art. 21 della legge IVA a disciplina della fatturazione delle operazioni non somministra dati univoci a favore della prima conclusione, che è l'esito al quale è pervenuto il Tribunale.

La spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all'operazione di emissione per il fatto l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 21 reciti, che «la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ...».

Posto che in base all'art. 21, quarto comma, e art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 la fattura va emessa nel momento in cui l'operazione commerciale è o si considera eseguita, scopo della disposizione è individuare in quale momento la fatturazione si ha per effettuata: consegna o spedizione della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta.

Né si riesce a cogliere per quale ragione, una volta avvertita dal legislatore l'esigenza di apportare una correzione al testo originario dell'art. 21 e di apportarla proprio perché la pretesa di trasferire sui clienti i costi della operazione di fatturazione manifestava d'essere d'ostacolo all'applicazione dell'imposta non si sarebbe scelta la via del parlare chiaro (*id est*: le spese di emissione, consegna o spedizione della fattura e dei conseguenti adempimenti ...) e si sarebbe scelta la criptica via di affi-

dare l'espressione della volontà normativa ad una disposizione capace di prestarsi ad una diversa interpretazione e questo proprio nel momento in cui il legislatore avrebbe mostrato di voler in particolare soffermarsi sul ruolo della consegna della fattura e su quello succedaneo della consegna nel quadro della fatturazione.

E per le stesse ragioni, non appare condivisibile l'operazione ermeneutica per cui consegna o spedizione - alla ricerca di una collocazione purchessia - andrebbero allora ricondotte almeno ai conseguenti adempimenti e formalità di cui si parla nel seguito della disposizione.

Per converso, le norme che nella legge IVA determinano la base imponibile e le esclusioni del computo della base imponibile permettono di ritenere che, se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile (art. 15, n. 3, della legge IVA).

A questo riguardo, si deve considerare che, in rapporto all'art. 1182 c.c., l'obbligazione di pagamento del costo del servizio telefonico va adempiuta al domicilio del creditore né importa che non sia già conosciuta dal debitore, bastando ai fini della applicazione dell'art. 1182, terzo comma, c.c. che la somma dovuta alla scadenza sia determinabile in base ai criteri stabiliti nel contratto.

E perciò, se le parti si accordano invece nel senso che il pagamento possa essere fatto dall'utente dietro ricevimento della fattura che, a spese dell'utente e mediante spedizione per posta, gli è inviata dal gestore, questa spesa, che per contratto deve essere sopportata dall'utente, è anticipata dal gestore e così rientra tra quelle cui si applica l'art. 15, n. 3, della legge IVA.

**4.** Fondato è di conseguenza anche il terzo motivo, con il quale la T. torna a denunciare la violazione dell'art. 21, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972, mentre resta assorbito il quarto con cui è denunciato un motivo di falsa applicazione dell'art. 21, ottavo comma, che, nella interpretazione accolta dal Tribunale, è considerato viziato da violazione degli artt. 41 e 76 Cost., per eccesso rispetto alla legge di delega, la legge 9 ottobre 1971, n. 825.

**5.** Resta da esaminare il secondo motivo.

La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazio-

ne di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 21, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972; dei DD.PP.RR. 29 marzo 1973, n. 156, 13 agosto 1984, n. 523 e del D.M. 8 marzo 1997, n. 197, con particolare riguardo all'art. 53).

La ricorrente osserva che, dopo l'entrata in vigore della legge IVA, è stato emanato il D.P.R. n. 186/1973 - il T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni - che, all'art. 2, stabilisce che «quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Il successivo art. 194 del T.U. (condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario) prevede che «le condizioni, amministrative e tecniche, i limiti, i diritti, e gli obblighi del Concessionario, ove non previsti nel presente decreto sono stabiliti nel regolamento e negli atti di concessione».

In attuazione di tale disposizione del T.U. sono stati emanati il D.P.R. n. 523/1984, relativo all'approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico delle società SIP, Italcable e Telespazio e il D.M. n. 197/1997, concernente il regolamento di servizio e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.

L'art. 53 di detta convenzione - prosegue ancora la ricorrente - dispone che «la società ... provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi ... mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati addebitando le sole spese postali ... salvo la facoltà degli abbonati di provvedere senza addebito di spese al ritiro delle bollette presso gli uffici della società».

Osserva al riguardo la Corte, che, escluso, in accoglimento del primo e terzo motivo, che la questione oggetto della causa, trovi la sua soluzione nell'art. 21, ottavo comma, della legge IVA, non spetta alla Corte e sarà compito del giudice di rinvio saggiare, in rapporto all'art. 53 della convenzione, la efficacia della clausola contenuta nelle condizioni generali di abbonamento, secondo la quale - come è notorio, ma è incontrovertito - le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente.

E ciò in relazione al fatto che, formulando la clau-

sola delle condizioni generali di contratto in modo da collegare l'obbligo dell'utente di pagare le spese di spedizione postale alla sola condizione di riceverla, la T. mostra di non aver trasfuso nel suo contenuto la salvezza di quella facoltà - che l'utente ha ed alla quale la T. si è invece più volte richiamata nei suoi scritti difensivi - di scegliere modalità alternative di ricezione ed in particolare quella del ritiro presso gli uffici della stessa T., cui si è ora venuta ad aggiungere la trasmissione telematica (sulle possibili conseguenze della mancata osservanza, nella conclusione del contratto, di norme di comportamento poste a tutela di diritti dell'altra cfr. Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Sicché anche il secondo motivo resta assorbito.

**6.** La sentenza è cassata.

La causa è rinviata al Tribunale di Paola, che ne giudicherà in persona di diverso magistrato.

**7.** I diversi orientamenti maturati dai giudici di primo grado in questo vasto contenzioso giustificano che le spese del giudizio di cassazione siano dichiarate compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo e terzo motivo, dichiarati assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Paola in persona di diverso magistrato; dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.